



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 40/2 DEL 4.08.2020

---

**Oggetto:** Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". Disposizioni attuative per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, spettacolo e Sport, nel richiamare la grave emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi socioeconomica, evidenzia la necessità di dare attuazione agli interventi previsti dalla legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, e in particolare all'articolo 12, "Interventi a favore dell'editoria libraria, ambulanti, tecnici dello spettacolo, agenzie di viaggio, tonnare, mitilicoltura, apicoltura e settore vitivinicolo".

L'Assessore sottolinea come la Regione per l'anno 2020, con la norma in argomento, abbia inteso porre in essere una importante azione volta a preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia da Covid-19, mediante la concessione di sovvenzioni dirette a favore delle micro e piccole imprese, con sede operativa in Sardegna, compresi i lavoratori autonomi, individuati dal comma 1 del sopra richiamato articolo 12:

- a) editoria libraria, di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), con specifico riferimento alla promozione del libro edito in Sardegna e alle agenzie librerie;
- b) soggetti operanti nell'ambito delle feste e sagre paesane, quali venditori ambulanti e giostrai;
- c) organismi, agenti e scuole professionistiche operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, cultura, danza, inclusi i professionisti e i tecnici del settore, audiovisivo e cinema, discoteche e discopub;
- d) agenzie di viaggio.



La norma ha autorizzato una spesa, per l'anno 2020, nel limite complessivo di euro 2.000.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1), per i quali la Giunta regionale è chiamata a definire i criteri e le modalità di attuazione dei relativi interventi.

A tal proposito l'Assessore ricorda che alcune delle attività economiche succitate hanno dovuto sospendere in parte e, in alcuni casi, anche interamente l'attività a causa dei provvedimenti del Governo volte a contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, e che, ancora oggi, continuano a svolgere l'attività in modo parziale e non continuativo.

L'Assessore, pertanto, ritiene che nella definizione dei criteri e nella quantificazione dell'importo delle sovvenzioni si deve tenere conto delle suddette differenti condizioni di disagio causate dal COVID-19, e nel contempo estendere il più possibile la sovvenzione a tutti coloro che sono stati colpiti da oltre due mesi di inattività.

L'Assessore, per quanto sopra, nell'ambito di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 12, che prevede che il contributo dovrà variare da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 3.000, parametrato in base al numero degli addetti e degli effettivi in servizio e che dovrà essere concesso a condizione che siano mantenuti i medesimi livelli occupazionali dell'anno 2019, propone i seguenti criteri:

<b>Soggetti beneficiari</b>	<b>Importo Sovvenzione N° addetti ed effettivi=1</b>	<b>Importo Sovvenzione N° addetti ed effettivi&gt;1</b>
comma 1, lett. a) L.R. n. 22/2020	euro 1.500	euro 3.000
comma 1, lett. b) L.R. n. 22/2020	euro 2.000	euro 3.000
comma 1, lett. c) L.R. n. 22/2020	euro 1.500	euro 3.000
comma 1, lett. d) L.R. n. 22/2020	euro 2.000	euro 3.000

L'Assessore evidenzia che il riferimento agli effettivi deve essere ricondotto alle disposizioni di cui all'articolo 5 della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

L'Assessore ricorda che, in forza dell'articolo 5 Raccomandazione 2003/361/CE, gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il



lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- dai proprietari gestori;
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

L'Assessore ricorda che i suddetti contributi sono cumulabili con analoghe misure previste sia da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dal presente articolo. L'Assessore ricorda, inoltre, che ai sensi delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale num. 22 del 23.7.2020, i contributi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, e in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

Con riferimento alle modalità di attuazione, l'Assessore propone di dare mandato al Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per l'attivazione di apposita procedura di evidenza pubblica a sportello per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, da affidare al Servizio competente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e con l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale del Lavoro, Formazione



Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

### DELIBERA

- di approvare i seguenti criteri per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, parametrate in base al numero degli addetti e degli effettivi in servizio e che dovranno essere concesse a condizione che siano mantenuti i medesimi livelli occupazionali dell'anno 2019:

Soggetti beneficiari	Importo Sovvenzione N° addetti ed effettivi=1	Importo Sovvenzione N° addetti ed effettivi>1
comma 1, lett. a) L.R. n. 22/2020	euro 1.500	euro 3.000
comma 1, lett. b) L.R. n. 22/2020	euro 2.000	euro 3.000
comma 1, lett. c) L.R. n. 22/2020	euro 1.500	euro 3.000
comma 1, lett. d) L.R. n. 22/2020	euro 2.000	euro 3.000

- di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, attraverso il Servizio competente, per l'attivazione di apposita procedura di evidenza pubblica a sportello per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22;
- di inviare la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda